

Il confronto con la direttiva insolvency e le regolamentazioni dei principali Paesi europei

La disciplina del nuovo Codice a confronto con la normative europea e le regole di Regno Unito, Germania, Francia

ITALIA	REGNO UNITO	FRANCIA	GERMANIA	RACCOMANDAZIONE 135/2014	DIRETTIVA UE 2019/1023
LE REGOLE DELL'ALLERTA E L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI RISANAMENTO					
Il Dlgs 14/2019 prevede che il Cndcec formuli degli indici che facciano presumere in modo ragionevole lo stato di crisi. Le prime indicazioni prevedono l'applicazione di cinque indici, subordinati al preventivo accertamento del patrimonio netto negativo o di un'insufficienza del flusso di cassa prospettico	I criteri sono estremamente flessibili, richiedono la sussistenza delle condizioni di difficoltà che precludano all'insolvenza ma non prevedono parametri od indici che la definiscano. Gli <i>scheme of arrangement</i> , possono essere utilizzati anche da società perfettamente solvibili.	L'allerta si attiva in presenza di segnali di difficoltà (i <i>clitognants</i>) che possono compromettere la continuità. Devono essere più fatti convergenti e preoccupanti, da valutare in base alla singola impresa, molto simili a quelli previsti in Italia dal principio di revisione Isa Italia 570	L'attivazione richiede l'emersione di un palese rischio di illiquidità non ancora degenerato in insolvenza. Tale situazione deve essere certificata da un esperto, al quale è richiesto anche di dichiarare che la ristrutturazione sia possibile, e che quindi la procedura non costituisce un tentativo velleitario.	Raccomanda che il debitore possa accedere ad una misura di ristrutturazione in una fase precoce, non appena sia evidente che sussiste la probabilità di insolvenza. Per evitare rischi di abuso tuttavia l'insolvenza deve costituire l'esito più probabile della gestione in assenza di intervento.	Non prevede parametri o indicatori per l'accesso agli strumenti di allerta precoce. Tali strumenti devono essere disponibili al fine di individuare situazioni che possano comportare l'insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di intervenire senza indugio
LE MISURE PROTETTIVE PER IL DEBITORE					
Sono automatiche, e conseguono al deposito della domanda prenotativa o della richiesta nel corso delle trattative per la chiusura di accordo di ristrutturazione del debito. Verranno riconosciute anche nelle fasi di svolgimento delle procedure di composizione assistita conseguenti alle allerte, con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza. Sono estese a tutti i creditori.	Fatta eccezione per gli <i>scheme of arrangement</i> , è generalmente prevista la misura di protezione, che dipende anche dalla dimensione della società. Gli effetti sono automatici dal deposito della domanda di accesso. La durata nei <i>company voluntary arrangements</i> è di tre mesi, mentre nell' <i>administration</i> può essere fino a un anno. Può essere revocata se causa danno ai creditori o se l'accordo non è più raggiungibile.	Possono essere chieste al giudice dal debitore che ricorre al <i>mandate ad hoc</i> ed alla <i>conciliation</i> , mentre sono automatiche nelle procedure di <i>sauvegarde</i> . Sono estese a creditori chirografi e privilegiati. La durata è di sei mesi estendibile a diciotto, e ridotta invece a tre o uno nelle <i>sauvegarde accélérée</i> (Sa) e nelle <i>sauvegarde financière accélérée</i>	Dipende dal provvedimento giudiziale. Per concedere la protezione il tribunale valuta che la ristrutturazione non sia manifestamente priva di possibilità di successo. Se concessa la misura protegge dalle azioni di tutti i creditori, privilegiati e chirografari. La durata del periodo di protezione è di tre mesi e non prorogabile	Prevede che al debitore sia concesso il diritto di richiedere al giudice la concessione della sospensione delle azioni esecutive individuali, anche titolari di privilegio o garanzie. In ogni caso la protezione dovrebbe essere riconosciuta se la maggioranza dei creditori appare favorevole al piano, ed il piano ha ragionevoli prospettive di essere attuato	Il debitore ne può beneficiare, nell'ambito del quadro di ristrutturazione, ma non nelle procedure di allerta. L'autorità giudiziaria può negarla. La protezione può essere limitata ad alcune categorie di creditori. Non può applicarsi ai crediti da lavoro a meno che il quadro non ne fornisca una tutela analoga. La durata iniziale della sospensione è di quattro mesi, prorogabile a dodici
LA CONTRAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI					
Il Dlgs 14/2019 permette al debitore di chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili o concedere garanzie, funzionali alla esecuzione del piano ed alla miglior soddisfazione dei creditori	Non ci sono regole specifiche, e la priorità assegnata al credito per finanziamento al debitore in crisi è spesso frutto di un accordo tra chi eroga il prestito e gli altri principali creditori. La protezione dalle azioni di recupero è parte dell'accordo.	Le norme favoriscono l'erogazione di nuova finanza al debitore in crisi, assegnano al credito priorità rispetto alle cause di prelazione esistenti e protezione rispetto alle azioni di recupero dei creditori	Il credito per finanziamenti erogati al debitore in crisi beneficia di particolari privilegi rispetto agli altri crediti preesistenti, anche privilegiati. Tali crediti sono protetti dalle azioni di recupero degli altri creditori.	I nuovi finanziamenti inclusi nel piano di ristrutturazione e approvati dal giudice non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili, e causare responsabilità civili o penali per il finanziatore, fatti salvi i casi di frode.	Gli stati membri provvedono affinché i nuovi finanziamenti non possano essere dichiarati nulli o inopponibili, escludono responsabilità penali e civili e possono prevedere il diritto ad essere rimborsati in via prioritaria in caso di successiva insolvenza